

**Allegato “B” all’atto n. 21144/10073 di Rep.**

**STATUTO**  
della Fondazione  
**“Fondazione Facta Limina Onlus”**

**Articolo 1**  
**Denominazione**

**1.1** È costituita una Fondazione denominata  
**“Fondazione Facta Limina Onlus”**  
(di seguito la **“Fondazione”**).

**1.2** La Fondazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "ONLUS".

**Articolo 2**  
**Sede**

**2.1** La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 10 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, avvenuta la quale il trasferimento diventa efficace a tutti gli effetti.

**2.2** La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito della Regione Lombardia.

**Articolo 3**  
**Scopo e attività**

**3.1** La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto, è apartitica e non si identifica in alcun gruppo confessionale. Essa opera per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 460/97, operando nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

**3.2** La Fondazione si propone di migliorare la qualità della vita delle persone portatrici di handicap e specificatamente dei soggetti autistici (di seguito anche i “Beneficiari”) riconoscendo la definizione ufficiale di Autismo o delle classificazioni internazionali e nazionali, in particolare, con riferimento alle Linee Guida Ministeriali e promuovendo tipologie di trattamento ed una presa in carico coerente con tali definizioni e con le conoscenze scientificamente acquisite e riconosciute.

La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità intende svolgere le seguenti attività:

- creare, promuovere e gestire strutture qualificate e specifiche, anche con l’obiettivo della residenzialità, temporanea o permanente, delle persone autistiche, nel rispetto della soggettività di ciascun assistito e valorizzandone le possibilità comunicative ed umane;
- offrire assistenza sociale e socio-sanitaria riabilitativa a persone autistiche o affette da disturbi generalizzati dello sviluppo ai sensi della L. 328/2000 e della legge 112/2016;

- favorire la creazione di fondi speciali ai sensi della L. 112/2016 a favore delle persone portatrici di handicap e specificatamente dei soggetti autistici aventi quale finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave;
- costituire delle "doti di residenza" finalizzate ad integrare, anche in periodi temporanei e definiti, le risorse effettivamente disponibili per sostenere la permanenza all'interno delle strutture sia diurne che residenziali delle persone portatrici di handicap e specificatamente dei soggetti autistici;
- collaborare con altri enti e/o sostenere progetti di enti e istituzioni senza scopo di lucro, a beneficio di soggetti autistici;
- promuovere, svolgere e sostenere attività di ricerca scientifica ai sensi del DPR 135/05 nel campo dell'autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo.

### **3.3** La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative atte a migliorare l'assistenza ed il trattamento delle persone autistiche;
- potrà cooperare, anche in regime convenzionale con istituzioni pubbliche e private;
- potrà acquisire in proprietà o a qualsiasi altro titolo, mediante negozi di affidamento fiduciario consentiti dalla legge o a causa di morte, fondi, beni e patrimoni devoluti alla Fondazione a beneficio esclusivo dei Beneficiari, da parte dei loro familiari ovvero di terzi persone fisiche e giuridiche, interessati a tutelarle e/o a proteggerle;
- dovrà gestire con la massima diligenza i predetti fondi beni e patrimoni quali patrimoni separati, nell'interesse esclusivo dei Beneficiari con le facoltà e secondo il programma e la regolamentazione voluti dai rispettivi disponenti e puntualmente riportati e codificati nei relativi negozi di disposizione a favore della Fondazione;
- potrà erogare -mediante utilizzo in tutto o in parte delle rendite e, se del caso, del capitale, dei fondi, beni e patrimoni di cui sopra e con la diligenza del buon padre di famiglia - rette, canoni e rimborsi e comunque tutte le somme che si rendesse necessario versare per provvedere al sostentamento dei Beneficiari e alle esigenze ordinarie e straordinarie della loro vita (in modo da preservarne in massimo grado la qualità della vita) a favore degli eventuali enti pubblici e privati e/o dei terzi in genere che siano fatti carico della cura e dell'assistenza di costoro o che vi siano istituzionalmente preposti, secondo le direttive impartite dai rispettivi disponenti nei relativi negozi di disposizione a favore della Fondazione, il tutto previo controllo dell'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- potrà stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche di finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o a mezzo di altro diritto reale anche parziale, di immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati di qualsiasi genere, la locazione anche mediante leasing, beni immobili e mobili anche da trasciversi nei pubblici registri, che sia considerato opportuno od utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- potrà collaborare con altre Fondazioni, Associazioni od Enti per il perseguimento delle proprie finalità;
- potrà raccogliere fondi da enti pubblici e/o da privati, secondo le diverse modalità individuate.
- potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 460/97;

- potrà partecipare o concorrere alla costituzione di altri enti senza scopo di lucro, strumentali al perseguimento delle finalità della Fondazione.

E' fatto divieto alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.lgs 460/97.

#### **Articolo 4**

##### **Patrimonio**

4. Il Patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) dal Fondo di Dotazione vincolato iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) dai fondi speciali vincolati;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

#### **Articolo 5**

##### **Fondo di gestione**

5. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi derivanti dalle attività istituzionali e connesse nel rispetto dei limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

#### **Articolo 6**

##### **Partecipanti**

**6.1** Possono essere nominati Partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

**6.2** I requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione, potranno essere oggetto di un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

**6.3** Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, per le ragioni di seguito elencate in via tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione, determinata a qualsiasi titolo;

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

**6.4** I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

## **Articolo 7**

### **Organi**

**7.1** Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti.
- d) l'Organo di Controllo.

**7.2** Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per gli eventuali consiglieri delegati, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460/97.

## **Articolo 8**

### **Consiglio di Amministrazione**

**8.1** La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9, incluso il Presidente.

**8.2** Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) sei membri a vita nominati dai Fondatori nell'atto costitutivo;
- b) un membro di diritto nella persona del legale rappresentante pro tempore della Cooperativa Sociale Fabula Onlus;
- c) due membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti quando costituita ai sensi dell'art. 12.

**8.3** I membri del Consiglio di Amministrazione scelti dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'art. 8.2, lett. c), durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

**8.4** In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere a vita, il Consiglio di Amministrazione procederà a tempestivamente a richiedere ai Fondatori di provvedere alla nomina del nuovo membro che resterà in carica a vita. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato dall'Assemblea dei Partecipanti il Consiglio di Amministrazione procederà a tempestivamente a richiedere all'Assemblea di provvedere alla nomina del nuovo membro che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

**8.5** Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

## **Articolo 9**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

**9.1** Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e

straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) decide le modalità di gestione ed investimento del patrimonio proprio e del patrimonio affidato;
- c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) redige e approva annualmente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre quello preventivo;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- j) nomina il Segretario scegliendolo non tra i propri componenti, determinandone le funzioni e il compenso;
- k) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente, scegliendolo tra i membri nominati dai Fondatori e il Vice Presidente;
- l) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- m) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- n) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;
- o) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

**9.2** Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

## **Articolo 10**

### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

**10.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

**10.2** Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

**10.3** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono

valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Revisione, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

**10.4** Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

**10.5** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

**10.6** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

## **Articolo 11**

### **Presidente – Vice Presidente**

**11.1** Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. E' nominato inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione tra i membri nominati dai Fondatori,

**11.2** Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

**11.3** In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

**11.4** Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

**11.5** Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale

rappresentanza della Fondazione.

## **Articolo 12**

### **Assemblea dei Partecipanti**

**12.1.** L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Partecipanti nominati ai sensi dell'articolo 6.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, il Presidente della Fondazione o almeno due membri del Consiglio stesso, un quinto dei Partecipanti o l'Organo di Controllo, se nominato, e in ogni caso almeno una volta l'anno.

**12.2.** L'Assemblea dei Partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa alla prima riunione.

**12.3.** Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

**12.4.** L'Assemblea dei Partecipanti svolge una funzione generale di indirizzo e verifica dell'attività della Fondazione. In particolare esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nel presente statuto o richiesto dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Partecipanti nomina l'Organo di Controllo di cui all'art. 14.

**12.5.** Alle riunioni dell'Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Comitato di Gestione e il Segretario generale.

**12.6.** Il verbale delle riunioni del Collegio è redatto dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente. Ove il Comitato di Gestione non abbia provveduto alla nomina del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale della Fondazione.

## **Articolo 13**

### **Segretario**

**13.1** Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione.

A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

**13.2** Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

**13.3** Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

## **Articolo 14**

### **Organo di Controllo**

**14.1** L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed è nominato, inizialmente nell'atto

costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Partecipanti.

**14.2** Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra i revisori iscritti nel apposito registro. I restanti membri se non iscritti in tale registro devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile. Se monocratico deve essere scelto tra i revisori iscritti nell' apposito registro.

**14.3** I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

**14.4** Ai componenti dell'organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

**14.5** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**14.6** Esso esercita, inoltre, il controllo legale dei conti.

**14.7** I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Articolo 15**

### **Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione**

**15.1** L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

**15.2** E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 16**

### **Scioglimento**

**16.1** La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

**16.2** In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti ad altra Onlus aventi finalità analoghe. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, scelti dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.



**16.3** Ciascun patrimonio affidato dovrà essere devoluto in base alle indicazioni contenute nei rispettivi atti di affidamento nel rispetto di quanto previsto nel precedente comma 16.2.

### **Articolo 17** **Norme applicabili**

**17.** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

### **Articolo 18** **Registro Unico del Terzo settore**

**18.** La Fondazione una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 (di seguito il Codice del Terzo Settore):

- in deroga a quanto previsto all'art. 1, ai sensi dell'art. 12 del Codice del Terzo Settore, assume nella propria denominazione la qualifica di "Ente del Terzo settore" che ne costituirà peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
- ad integrazione di quanto previsto all'art. 3 svolgerà l'attività di interesse generale ivi indicata, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di eventuali compensi nei limiti di cui all'art. 8 del Codice del terzo settore;
- redigerà il Bilancio Sociale, al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, secondo la modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- in deroga all'art. 15 devolgerà il patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017;
- l'Organo di Controllo svolgerà le funzioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
- per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si intenderanno richiamate le disposizione del Codice del terzo settore.

F.to Mario Boris Ciummei

Andrea Vottero

Gianfranco Sgrò

Dario Mazzola

Alberto Basso

Marisa Prete

Massimo Festa

Annalisa Brignoli

Francesca Carolina Teresa Pasi

Monica De Paoli